

## IVA

### **Commissioni Pos corrisposte a soggetti non residenti ed esterometro**

di Sandro Cerato

Seminario di specializzazione

### **I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Le **commissioni pagate ad una società inglese da un soggetto passivo italiano** per il servizio Pos sono servizi generici rilevanti ai fini Iva in Italia ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) (esenti da Iva) e **devono essere indicati nell'esterometro**.

È quanto emerge dalla lettura della **risposta n. 91 dell'Agenzia delle entrate**, pubblicata ieri, **11 marzo**, in relazione ad una **società italiana che utilizza un servizio fornito da una società inglese** che permette di effettuare transazioni elettroniche corrispondendo a tale società una commissione per il servizio stesso.

Due sono i quesiti posti all'Agenzia delle entrate: in primo luogo **l'individuazione della natura del servizio**, ed in secondo luogo se tali operazioni debbano essere indicate **nell'esterometro**.

In merito al primo quesito, è bene ricordare che i servizi in questione, rientrando tra quelli di natura finanziaria, **rilevano territorialmente in Italia in base alle regole indicate nell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#)**, in forza del quale i **servizi generici rilevano ai fini Iva in Italia**, nei rapporti B2B, quando il committente è ivi un **soggetto passivo d'imposta**.

Tuttavia, come si legge nella risposta dell'Agenzia, i servizi in questione sono assimilabili alle **fee pagate per i servizi di pagamento** di cui all'**[articolo 135, par. 1, lett. d\), della Direttiva 112/2006](#)**, ai sensi del quale **sono esenti da Iva** *"le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti"*.

Pertanto, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), il **committente soggetto passivo d'imposta deve integrare la fattura della società inglese** in regime di esenzione Iva, in quanto prestazioni di cui all'[articolo 10, n. 1\), D.P.R. 633/1972](#).

L'Agenzia ricorda opportunamente che, ai fini Iva, il Regno Unito rimane, di fatto, Stato membro della Ue, e solamente a partire dal 1° gennaio 2021 le operazioni in questione dovranno essere **oggetto di autofatturazione** ai sensi dello stesso [articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) (sempre in **regime di esenzione**).

Per quanto riguarda il secondo aspetto, si ricorda che il **cd. "esterometro"** è previsto dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), in base al quale tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere *"telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3".*

Nel caso di specie, trattandosi di servizio ricevuto da soggetto passivo d'imposta non stabilito ai fini Iva in Italia, l'Agenzia delle entrate conferma che **l'operazione deve essere indicata nella comunicazione** di cui al riportato [articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#) (esterometro) a prescindere dal suo trattamento Iva (nel caso di specie, come detto, **il servizio è esente da Iva**).

L'Agenzia ricorda che la [circolare 14/E/2019](#) aveva precisato che, laddove il contribuente invii l'autofattura tramite Sdi, può **evitare di indicare l'operazione nell'esterometro**.

Tuttavia, poiché nel caso di specie **il committente nazionale integra la fattura del soggetto inglese** (quale soggetto comunitario fino al prossimo 31 dicembre 2020) e non emette alcuna autofattura, **non è possibile evitare l'esterometro**.

Si ricorda, infine, che, in base alle modifiche introdotte dal **D.L. 124/2019**, a partire dal 2020 l'adempimento in questione **non ha più cadenza mensile bensì trimestrale**.